



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Seg. 300/STRAD/36622.U/2022 del 4.11.2022

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Legge 30 dicembre 2022, n. 199: “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali”. **Entrata in vigore disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta “riforma Cartabia”) e disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità.**

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO
LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE AUTONOME TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D’AOSTA
AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per la Mobilità Sostenibile ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE PER
LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL’AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.304 del 30 dicembre 2022, è stata pubblicata la legge in oggetto di conversione del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, che, tra l'altro, conferma l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (cosiddetta "riforma Cartabia") alla data del **30 dicembre 2022**.

Inoltre, per quanto di specifico interesse, si segnala l'art.5-bis che ha apportato modifiche all'art. 85 del decreto legislativo n. 150/2022 in tema di disposizioni transitorie sul regime di procedibilità.

La norma, rispetto alla formulazione originaria:

- non prevede più specifici obblighi di informazione, a carico dell'Autorità Giudiziaria, nei confronti della persona offesa in relazione alla facoltà di esercitare il diritto di querela per reati commessi prima dell'entrata in vigore del decreto;
- prevede la possibilità, in pendenza del termine per la presentazione della querela per fatti commessi prima del 30 dicembre 2022, di compiere gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi è pericolo nel ritardo, di assumere le prove previste dall'art. 392 cpp.

Per ogni utilità, si allega una nuova scheda illustrativa opportunamente modificata (all.1), corredata dalla relativa tabella riepilogativa, che sostituisce quelle allegate alla circolare richiamata a margine e alla circolare n. 300/STRAD/36140.U/2022 del 31.10.2022 relativa al regime di procedibilità del reato di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all'art. 590-bis cp.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

L'art. 2, comma 1 lett. c), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 introduce un nuovo comma 9 all'art. 590-bis cp che prevede la procedibilità del reato a querela della persona offesa, ad eccezione dei casi in cui ricorrano una o più circostanze aggravanti contenute nel medesimo art. 590-bis cp.

Pertanto, dalla data di entrata in vigore del decreto, fissata il 30 dicembre 2022¹, le condotte integranti la fattispecie di lesioni stradali gravi o gravissime continuano ad essere procedibili d'ufficio solo quando risultano aggravate da:

- guida in stato di ebbrezza (art. 590-bis, commi 2, 3 e 4, cp);
- guida in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (art. 590-bis, comma 2, cp);
- condotte di guida particolarmente pericolose (art. 590-bis, comma 5, cp);
- guida senza patente o con patente sospesa o revocata (art. 590-bis, comma 6, cp);
- guida di veicolo, di proprietà del conducente, privo di assicurazione (art. 590-bis, comma 6, cp).

Rimangono punibili d'ufficio anche le condotte che cagionano lesioni a più persone, di cui all'art. 590-bis, comma 8, cp., ma solamente nelle ipotesi in cui ricorrono una o più delle circostanze aggravanti sopra richiamate.

Sono, invece, punibili a querela della persona offesa le condotte poste in essere in violazione delle norme sulla circolazione stradale (ipotesi semplice di cui all'art. 590-bis, comma 1, cp)², oltre che quelle aggravate dalla fuga del conducente³ (vedi tabella riepilogativa).

La norma relativa alla procedibilità a querela di parte si estende anche ai fatti commessi prima del 30 dicembre 2022 per i quali non sia intervenuta sentenza definitiva. Infatti, l'art. 85 del decreto legislativo in argomento prevede un regime transitorio che disciplina i termini per la presentazione della querela per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore.

Per i **fatti avvenuti prima del 30 dicembre 2022**, il termine per la presentazione della querela decorre dal 30 dicembre 2022 nel caso in cui la persona offesa abbia avuto notizia del reato prima di tale data. Negli altri casi, dalla data in cui ne abbia notizia.

La mancata presentazione della querela entro 3 mesi dai suddetti termini pregiudica l'esercizio dell'azione penale ed estingue il procedimento penale già iniziato.

Indicazioni operative

In considerazione del mutamento del regime di procedibilità del reato di lesioni personali stradali, il superamento dei quaranta giorni di malattia o la prognosi riservata non fanno più automaticamente sorgere l'obbligo di comunicare la notizia di reato all'autorità giudiziaria e l'obbligo di referto in capo

¹ La data di entrata in vigore del 1 novembre 2022, conseguente al periodo di *vacatio legis*, è stata spostata al 30 dicembre 2022 dall'art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

² Tra queste vi rientrano anche le ipotesi di lesioni personali stradali gravi o gravissime per le quali possono essere chiamati a rispondere le persone responsabili degli enti proprietari delle strade che, dopo la riforma, sono punibili unicamente a seguito di presentazione di querela da parte della persona offesa. Inoltre, devono essere ricomprese nella fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 590-bis cp e, pertanto, punibili a querela della persona offesa, le condotte previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo poste in essere alla guida di un veicolo non a motore.

³ In quanto l'aggravante della fuga, contenuta nell'art. 590-ter cp, non è stata prevista dal legislatore tra quelle che mantengono la procedibilità d'ufficio.

SCHEMA ILLUSTRATIVA (ALL.1)

all' esercente una professione sanitaria che abbia prestato la propria assistenza od opera. Dal 30 dicembre 2022, gli obblighi in parola sussistono solo quando il reato risulta aggravato da una delle condotte previste dall' art. 590-bis cp.

Di conseguenza, la persona che abbia subito lesioni a seguito di un incidente stradale⁴, fatte salve le ipotesi procedibili d' ufficio, deve essere messa nelle condizioni di decidere se procedere nei confronti del responsabile. Pertanto, l' organo di polizia stradale che ha proceduto ai rilievi deve fornire informazioni sulle modalità e termini per la presentazione della querela.

Il d.lgs. n. 150/2022 è intervenuto anche sul tema delle informazioni che devono essere fornite alla persona offesa in merito ai diritti e alle facoltà che può esercitare all' interno del procedimento penale, ampliando l' elenco contenuto nell' art. 90-bis cpp. con la previsione di una serie di notizie relative all' elezione di domicilio, alla comparizione in udienza del querelante e alla facoltà di accedere a programmi di giustizia riparativa⁵.

Per quanto riguarda la misura precautelare dell' arresto facoltativo in flagranza, occorre tenere in considerazione che, per il reato di cui all' art. 590-bis cp, la stessa è consentita nella sola ipotesi aggravata dalla fuga. Valgono, a tal fine, le medesime considerazioni precedentemente fatte in tema di acquisizione della condizione di procedibilità.

Rimane in ogni caso ferma la possibilità di procedere all' arresto facoltativo in flagranza per il reato di fuga cui all' art. 189, comma 6, cds, ove ricorrano le condizioni di cui agli artt. 381 e 382 cpp.

Da ultimo, vale la pena evidenziare che il d.lgs. n. 150/2022 ha previsto il reato di lesioni personali stradali di cui all' art. 590-bis cp tra i casi in cui il Pubblico Ministero esercita l' azione penale con citazione diretta a giudizio⁶.



⁴ Compresi quelli verificatisi prima del 30 dicembre 2022 dei quali la persona offesa non abbia avuto notizia.

⁵ Si tratta del nuovo istituto introdotto dal decreto legislativo in argomento, agli artt. 42 e ss., consistente in un programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell' offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l' aiuto di un mediatore.

⁶ Art. 550 cpp, come modificato dall' art. 32, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 150/2022.

PROCEDIBILITÀ

D'UFFICIO	A QUERELA
<p>Lesioni personali stradali gravi o gravissime aggravate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guida di veicolo a motore in stato di ebbrezza (art. 590-bis, commi 2, 3 e 4, cp); • guida di veicolo a motore in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (art. 590-bis, comma 2, cp); • guida di veicolo a motore con condotte particolarmente pericolose (art. 590-bis, comma 5, cp); • guida di veicolo a motore senza patente o con patente sospesa o revocata (art. 590-bis, comma 6, cp); • guida di veicolo a motore, di proprietà del conducente, privo di assicurazione (art. 590-bis, comma 6, cp); 	<p>1. Lesioni personali stradali gravi o gravissime cagionate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in violazione delle norme sulla circolazione stradale (art. 590-bis, comma 1, cp); • in violazione delle norme sulla circolazione stradale alla guida di un veicolo a motore (art. 590-bis, comma 1, cp); • in violazione delle norme sulla circolazione stradale alla guida di un veicolo non a motore (art. 590-bis, comma 1, cp); • alla guida di veicolo non a motore in stato di ebbrezza (art. 590-bis, comma 1, cp); • alla guida di veicolo non a motore in stato di alterazione per uso di sostanze stupefacenti (art. 590-bis, comma 1, cp); • alla guida di veicolo non a motore con condotte particolarmente pericolose (art. 590-bis, comma 1, cp); <p>2. Lesioni personali stradali gravi o gravissime aggravate dalla fuga del conducente¹.</p>

¹ Anche in assenza di querela per il reato di lesioni stradali aggravate dalla fuga, rimane ferma la possibilità di procedere all'arresto facoltativo in flagranza per il reato di fuga cui all'art. 189, comma 6, cds.

DECORRENZA TERMINI PRESENTAZIONE DELLA QUERELA

DAL 30 DICEMBRE 2022	DALLA DATA IN CUI LA P.O. HA NOTIZIA DEL FATTO
<ul style="list-style-type: none"> • fatti avvenuti il 30 dicembre 2022; • fatti avvenuti prima del 30 dicembre 2022, di cui la P.O. ha avuto notizia in precedenza. 	<ul style="list-style-type: none"> • fatti avvenuti prima del 30 dicembre 2022, di cui la P.O. non ha avuto notizia in precedenza; • fatti avvenuti dal 30 dicembre 2022 in avanti.

Art. 583 cp: Lesioni personali gravi implicano una malattia che mette in pericolo la vita o una malattia o una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a quaranta giorni, oppure l'indebolimento permanente di un senso o di un organo; Lesioni personali gravissime comportano una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, dell'uso di un organo, della capacità di procreare, una mutilazione che renda l'arto inservibile, una permanente e grave difficoltà della favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.